

ORDINANZA n. 05 del 10/03/2020

Oggetto: correttivo al regolamento concernente l'utilizzo dei piazzali portuali per la sosta "tecnica" dei veicoli commerciali per indisponibilità delle banchine della nuova Darsena del porto di Catania.

IL PRESIDENTE

- VISTA la legge 28 gennaio 1994, n.84 e successive modificazioni e integrazioni, concernente il riordino della legislazione in materia portuale, come novellata dal D.lgs. 04 agosto 2016, n.169, integrato con D.lgs. 13 dicembre 2017, n.232, "correttivo porti";
- VISTO l'art.7, comma 1, del D.lgs. 169/2016 che ha sostituito l'art.6 della Legge 84/94 ed ha istituito le Autorità di Sistema Portuale (AdSP);
- VISTO l'art.6, comma 1, lett.i), della legge 28 gennaio 1994, n.84, e s.m.i., che istituisce l'Autorità di Sistema Portuale (AdSP) del Mare di Sicilia Orientale, che ricomprende le competenze territoriali delle ex Autorità portuali di Augusta e Catania;
- **VISTO** il Decreto Ministeriale del 04 aprile 2017, n.126, mediante il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha nominato l'Avv. Andrea Annunziata Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale;
- **VISTA** la Delibera del 26 giugno 2019, n.7, mediante la quale il Comitato di Gestione ha nominato il Dott. Attilio Montalto, Segretario Generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale;
- VISTO il Decreto n.05/19 del 18/12/2019 a firma del Commissario Straordinario dell'autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia Orientale che decreto la costituzione dell'Ufficio territoriale di Catania a cui è preposto il Segretario Generale;
- PREMESSO che l'art. 6, comma 4, lett. a) della legge 28 gennaio 1994, n.84, e s.m.i., affida alle AdSP compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo, anche mediante gli uffici territoriali portuali secondo quanto previsto all'articolo 6-bis, comma 1, lett. c), delle operazioni portuali e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 e delle altre attività commerciali e industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali;

- **PREMESSO** che, ai sensi dell'art.8, comma 3, lett. g), m) e p), della legge 28 gennaio 1994, n.84, e s.m.i., il Presidente dell'AdSP:
 - Coordina le attività svolte nel porto dalle pubbliche amministrazioni;
 - Amministra le aree e i beni del demanio marittimo ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato di gestione, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del codice della navigazione e nelle relative norme di attuazione;
 - Può disporre dei poteri di ordinanza di cui all'art.6, comma 4, lett. a) informando, nella prima riunione utile, il Comitato di Gestione;
- PREMESSO che, ai sensi dell'art.4, comma 1, lett b), della legge 28 gennaio 1994, n.84, e successive modifiche e integrazione, i porti di Catania e Augusta sono classificati Categoria II, classe I, e pertanto hanno funzioni: a) Commerciale e logistica; b) industriale e petrolifera; c) di servizio passeggeri, ivi compresi i crocieristi; d) peschereccia; e) turistica e da diporto;
- **VISTI** i decreti ministeriali 06 aprile 1994 e 25 gennaio 2001 concernenti l'individuazione del limite territoriale della ex Autorità Portuale di Catania, ricadente nella circoscrizione dell'AdSP del mare di Sicilia orientale;
- **VISTO** il Decreto Commissariale n.05/2019 che ha costituito l'Ufficio Territoriale Portuale di Catania, quale sede di ex Autorità rientrante nel sistema portuale del mare di Sicilia orientale;
- VISTO l'art.6-bis (Uffici Territoriali portuali), comma 1, della legge del 28 gennaio 1994, n.84, e s.m.i., che affida al Segretario Generale i compiti di a) istruttori, ai fini dell'adozione delle deliberazioni di competenza dell'AdSP; b) di proposta, con riferimento a materia di rilievo locale in relazione alle quali la competenza appartiene alle AdSP; c) funzioni delegate dal Comitato di gestione, di coordinamento delle operazioni in porto, rilascio delle concessioni per periodi fino a durata di quattro anni anche determinando i rispettivi canoni, nonché, compiti relativi alle opere minori di manutenzione ordinaria in ambito di interventi di ediliz8ia portuale, sulla base delle disposizioni di legge e delle determinazioni al riguardo adottate dai competenti organi dell'AdSP;
- VISTO il Codice della Navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942 n. 327;
- VISTO il Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione (D.P.R. 15 febbraio 1952, n.328);
- **VISTO** il vigente piano regolatore del porto di Catania;
- VISTA l'ordinanza n.02 C.S. del 13 gennaio 2017 mediante la quale la Gestione Commissariale pro-tempore, della ex Autorità Portuale di Catania, ha disciplinato l'utilizzo temporaneo delle banchine del porto vecchio per lo svolgimento delle operazioni portuali, in favore dei soggetti terminalisti ex artt.16 e 18 della Legge 84/94 e smi, nelle more della ultimazione dei lavori discendenti dalle criticità riscontrate nelle infrastrutture e banchine della Darsena commerciale:
- VISTA l'ordinanza n.09 del 07 agosto 2019, quale "regolamento concernente l'utilizzo dei piazzali portuali per la sosta "tecnica" dei veicoli commerciali per indisponibilità della nuova Darsena del porto di Catania, emanata in considerazione della urgente e imprescindibile necessità di riutilizzare gli approdi del porto vecchio per la schedulazione delle linee cabotiere Ro-Ro successivamente alla interdizione degli accosti della nuova Darsena polifunzionale;
- PRESO ATTO del contenuto della nota prot.n.0048480 del 20.11.2019 mediante la quale la Direzione Marittima di Catania, a seguito di criticità inerenti la circolazione dei mezzi pesanti in ambito portuale riscontrate ed

accertate in esito ad attività di controllo, ha convocato una riunione con gli operatori portuali, associazioni di categoria e questa AdSP fissandone la data il 26.11.2019;

- PRESO ATTO del contenuto della successiva nota prot.n.0048522 del 20.11.2019 mediante la quale la Direzione Marittima di Catania nell'assicurare la massima collaborazione ha elencato le criticità, discusse a seguito di incontro con questa AdSP, in merito alla viabilità e sosta dei mezzi rotabili e le relative operazioni portuali, all'inadeguatezza della segnaletica verticale e orizzontale che rendono difficilmente individuabili le aree destinate alla sosta agli operatori e utenza portuale, alla necessità che le imprese portuali adottino delle targhette identificative e adesive da affiggere sul mezzo ove riportare la data di ingresso in ambito portuale e la data di imbarco, nonché, la possibilità di utilizzare previo posizionamento degli apprestamenti di safety anche gli spazi della banchina F.sco Crispi retrostanti gli ormeggi 8-9, e le aree demaniali presso la Darsena polifunzionale in corrispondenza della concessione precedentemente assentita alla Società Caronte & Tourist handling srl;
- **PRESO ATTO**, altresì, dell'esito dell'incontro in data 26.11.2019 presso la sede della Direzione Marittima di Catania, ove sono state indicate le misure correttive all'ordinanza n.09 del 07 agosto 2019, ritenute necessarie e di seguito esplicitate;
- **CONSIDERATO** che, l'area presso il molo F.sco Crispi, l'area presso la Darsena polifunzionale in corrispondenza della concessione precedentemente assentita alla Società Caronte & Tourist handling srl, alla data odierna, risultano libere e non interessate da vincoli concessori ex "Regolamento d'uso delle aree demaniali marittime dei porti di Augusta e Catania", circoscrizione di questa AdSP, approvato e reso esecutivo con decreto del Presidente n.10 del 08 novembre 2017;
- **VISTO** il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, quale "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa":
- **RITENUTO**, pertanto, alla luce delle sopraesposte motivazioni e criticità, porre in essere misure correttive alle disposizioni contenute nella ordinanza n.09 del 07 agosto 2019;

RITENUTO sottoporre la presente ordinanza nella prima riunione utile di Comitato di Gestione;

ORDINA

Art.1

Aree di sosta dei rotabili

L'articolo 1 della ordinanza n.09 del 07 agosto 2019 è sostituito dal seguente:

Per tutta la durata dei lavori di ripristino della infrastruttura portuale citata in premessa, e fino a quando gli accosti della nuova darsena non saranno nuovamente disponibili alle operazioni portuali commerciali, è consentita la sosta "tecnica" dei veicoli commerciali (autocarri, autoarticolati, rimorchi e trailer) in attesa di imbarco, ovvero, sbarcati dalle navi traghetto ed in attesa di ritiro, con esclusione dei rotabili contenenti merci pericolose disciplinati da altra norma, esclusivamente, nelle aree contrassegnate negli elaborati Tav.1) – Tav.2) – Tav.3) - Tav.4) - Tav.8) e Tav.9) individuate nell'allegata planimetria generale (ALLEGATO A) alla presente ordinanza, e meglio dettagliate nelle tavole stesse. La fruibilità delle aree individuate e contrassegnate nell'elaborato denominato Tav.8) avverrà, esclusivamente, dopo l'installazione degli apprestamenti di safety (new jersey).

Eccezionalmente, e solo quando tutte le aree individuate negli elaborati Tav.1) – Tav.2) – Tav.3) - Tav.4) - Tav.8) e Tav.9) risulteranno occupate, potrà essere utilizzata l'area prospicente l'impianto Silos individuata alla Tav.7) della planimetria allegata.

Art.2

Durata della sosta dei rotabili

L'articolo 2 della ordinanza n.09 del 07 agosto 2019 è sostituito dal seguente:

La durata della sosta "tecnica" dei veicoli commerciali (autocarri, autoarticolati, rimorchi e trailer) in attesa di imbarco, ovvero, sbarcati dalle navi traghetto ed in attesa di ritiro, nelle aree individuate nell'allegata planimetria (ALLEGATO A) come sopra individuate, non può eccedere il limite temporale di <u>24 ore</u> nelle giornate <u>feriali</u> e di <u>48 ore</u> nelle giornate di <u>sabato</u> e <u>festivi</u>.

Ogni altra disposizione in contrasto con quanto contenuto nel presente articolo è abrogata.

Art.3

Prescrizioni

L'articolo 3 della ordinanza n.09 del 07 agosto 2019 è sostituito dal seguente:

I veicoli commerciali in sosta devono essere dotati di targhetta adesiva ove inserire i dati di interesse, le cui caratteristiche tecniche e grafiche sono state già oggetto di disposizione impartita dalla Direzione Marittima, con onere a carico dell'impresa portuale per le operazioni di sbarco, ovvero, dell'Agenzia marittima in caso di veicolo in attesa di imbarco.

I veicoli commerciali in sosta devono essere, a cura della impresa portuale nel caso di sbarco, ovvero, del titolare del veicolo in caso di imbarco, saldamente ancorati in modo da evitare ogni spostamento accidentale, e pertanto gli stessi devono essere frenati e bloccati con tacche ed ogni altro accorgimento atto ad impedirne spostamenti.

L'AdSP, quando ritenuto opportuno, può impartire disposizioni particolari per quanto concerne il peso e/o l'altezza massima dei veicoli commerciali interessati alla sosta "tecnica".

Il soggetto che deposita il veicolo in sosta, impresa portuale nel caso di sbarco, ovvero, titolare del veicolo in caso di imbarco, assume piena ed esclusiva responsabilità per gli eventuali danni a persone, cose, arredi e beni portuali che, in consequenza dell'occupazione siano derivati direttamente e/o indirettamente.

E' fatto comunque obbligo al soggetto che deposita il veicolo in sosta, come sopra individuato, di:

- consentire il libero transito dei mezzi presenti nell'ambito portuale;
- non lasciare autoveicoli commerciali in sosta fuori dagli spazi individuati nella planimetria allegata alla presente disposizione;
- non intralciare in alcun modo il regolare svolgimento delle altre operazioni portuali;
- custodire a propria cura e spese il veicolo commerciale in sosta, qualora necessario;
- di rimuovere immediatamente il veicolo commerciale se richiesto da questo Ente e/o dagli organi di polizia;

In ogni caso è vietato lasciare veicoli inoperosi in sosta lungo le banchine, calate portuali e fuori dagli spazi all'uopo individuati dalla presente disposizione.

I soggetti affidatari delle aree destinate a terminal rotabili ubicate presso la Darsena commerciale del porto di Catania, responsabili delle operazioni di sbarco/imbarco dei mezzi commerciali hanno l'obbligo, al termine delle operazioni portuali di provvedere a sistemare presso le aree destinate alla sosta i veicoli che per ogni e qualsiasi ragione dovessero rimanere nelle banchine operative.

Art.4

Entrata in vigore e pubblicità

La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo dalla sua pubblicazione ed avrà validità fino a revoca, ed in pari data verrà pubblicata sul sito istituzionale di questa AdSP del Mare di Sicilia Orientale all'indirizzo web www.adspmaresiciliaorientale.it.

Art.5

Obblighi e disposizioni finali

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare le disposizioni di cui alla presente ordinanza.

Catania, 10 MAR. 2020

f.to
II Segretario Generale
Dott.Attilio MONTALTO

f.to
II Presidente
Avv. Andrea ANNUNZIATA



Banchina 25 Stallin 28 ca Banchina 24 0 0 0

Tav. 01 - Area per sosta temporanea semirimorchi Molo di Levante

Molo Sporgente Centrale 14,50 (4,00+0,50+10,00)

Tav. 02 - Area per sosta temporanea semirimorchi Molo Sporgente Centrale

Bauchina 12 Morenimanea Mq 15.600 Banchina 13

Tav. 03 - Area per sosta temporanea semirimorchi Sporgente Centrale

Tav. 04 - Area per sosta temporanea semirimorchi Piazzale Borsellino Stalli n. 60 ca. Stalli n. o Cinta doganale

Tav. 07 - Area per sosta temporanea semirimorchi





